

(N. 1180)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TADDEI e ZAGAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1955

Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari.

ONOREVOLI SENATORI. — Per quanto si fosse costituito nel 1935, per le esigenze di guerra e di emergenza della giustizia militare, un Corpo in congedo della giustizia militare (regio decreto 28 novembre 1935, n. 2397), è avvenuto durante la recente guerra, come già durante quella d'Africa, che per fronteggiare le necessità del servizio giudiziario militare si dovettero integrare gli insufficienti organici del Corpo con la investitura diretta delle funzioni giudiziarie militari a favore di ufficiali di complemento delle varie armi e corpi che avessero i requisiti previsti per l'ammissione nel Corpo (bando 1° ottobre 1941, articolo 17 e regio decreto 19 aprile 1943, n. 470: articolo 3) o quanto meno, dopo la guerra, la iscrizione da un certo tempo negli albi professionali forensi (decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, articolo 12).

Questi ufficiali, data la importanza delle loro prestazioni, furono subito sottratti al potere di congedamento del Ministero della difesa e dimessi successivamente dalle armi soltanto con appositi atti legislativi, gradualmente, fino a ridursi da 250, quanti erano nel 1946, alla limitata consistenza attuale di

49 ufficiali, dei quali trenta hanno funzioni di magistrato e diciannove quelle di cancelliere.

Nel 1951, discutendosi in Parlamento in ordine alla legislazione dei ruoli transitori, si pensò anche alla sorte di questi ufficiali che servivano da anni la giustizia militare (taluni dal 1936!) e che nel periodo migliore per la ripresa dell'attività professionale (1945-50) erano stati, con il trattenimento in servizio « di autorità », sacrificati agli interessi della istituzione, quando si fissò nell'articolo 10 della legge n. 376 del 5 giugno 1951 che:

*« Presso il Ministero della difesa non possono essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria dei tribunali militari. Peraltro, fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancelleria presso i tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio ».*

Con questa disposizione il legislatore poneva palesemente questi precetti:

1° fissava che questi ufficiali non potevano essere mortificati nella quarantena di

attesa o di maturazione che è propria del ruolo transitorio, ma che potevano essere subito ammessi a far parte definitivamente della istituzione, per la preparazione e maturità che il lungo esercizio di funzioni identiche a quelle dei funzionari di carriera e la rigorosa selezione subita, denunciavano;

2° stabiliva che a questa immissione si dovesse provvedere con apposito regolamento legislativo, non ritenendosi opportuno di attendervi subito, con diretta statuizione della stessa legge, come pure si faceva per altre categorie di impiegati non di ruolo dello Stato (vedi articoli 13 e 14), attesa evidentemente la loro particolare posizione; e con un regolamento che, pur essendo logicamente diverso da quello dei ruoli transitori, fosse però inquadrato nello stesso spirito informatore e che ovviamente non avesse nulla a che vedere con lo *status* di ufficiali di complemento che era la condizione, diciamo così, soltanto occasionale della loro investitura giurisdizionale;

3° prescriveva che non potessero essere dimessi dal servizio cui attendevano e quindi, ovviamente, neanche dalle armi (qualunque causa di ordine generale fosse sopravvenuta a far cessare gli obblighi di servizio inerenti a quello *status*), prima che quell'apposito regolamento legislativo fosse emanato (« continueranno . . . fino a quando »), in guisa che non vi fosse soluzione di continuità nella prestazione del loro servizio per il passaggio dallo stato giuridico attuale, contingente, transitorio a quello stabile, definitivo da determinare.

Ed è chiaro che così il legislatore poneva anche l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sollecitamente.

Il Ministero della difesa invece ha inteso questo comandamento della legge nel senso da essa più lontano ed anche contrario, perchè ha ritenuto che « la legge può spiegare i suoi effetti fino a quando la permanenza in servizio degli interessati non contrasti con le norme che regolano il loro *status* di ufficiali di complemento », proprio come se il divieto di istituire il ruolo transitorio fosse sancito per negare a questi ufficiali qualsiasi sistemazione, e come se occorresse un'apposita dichiarazione legislativa per rendere possibile, nel

caso in cui si verificasse il previsto contrasto una cessazione dal servizio che sarebbe automatica.

E così si è astenuto da qualsiasi iniziativa circa la regolazione legislativa ad esso demandata dal Parlamento, limitandosi ad accettare che la permanenza in servizio di questi ufficiali duri fino alla data del loro collocamento in congedo assoluto: cosa, ripetesi, che il legislatore non può avere pensato nè come finalità della disposizione e neppure come fatto di probabile evento prima che il regolamento fosse emanato, attesa la sollecitudine con la quale si sarebbe dovuto logicamente provvedere. E così ha anche aggravato la sperequazione già in atto fra questi ufficiali d'arma e quelli della medesima categoria che già appartengono al Corpo in congedo della giustizia militare, perchè l'ha estesa dal trattamento economico (solamente gli ufficiali del corpo della giustizia militare fruiscono di quello dei magistrati di carriera) al limite di età del rispettivo obbligo di servizio, che è per quelli, indistintamente, di anni settanta (articolo 4 della legge n. 652 del 12 maggio 1942) mentre per questi rimane quello di cui all'articolo 65 della legge n. 113 del 10 aprile 1954 e cioè di anni 62 per gli ufficiali inferiori e di anni 65 per quelli superiori.

In relazione a questi precedenti e poichè è evidente che solamente ormai dalla iniziativa parlamentare può essere assicurata e senza ulteriore indugio, una sistemazione di questi ufficiali che sia aderente all'intento della legge, viene presentata all'esame del Senato l'allegato disegno di legge, nel quale lo scopo della riserva di cui all'art. 10 u. c. della legge n. 376 del 5 giugno 1951 è realizzato con le provvidenze di giustizia possibili, tenuto conto della resistenza, pur se incomprensibile, ad assumere questi ufficiali nel personale civile della giustizia militare che il Ministero ha ripetutamente e fermamente manifestato.

I provvedimenti previsti a questo fine sono i seguenti:

1° la immissione nel Corpo in congedo della giustizia militare degli ufficiali di complemento d'arma che fanno parte della categoria di cui al cennato articolo 10 con attribuzione di grado corrispondente a quello militare da

essi rivestito e di anzianità pari a quella del servizio prestato nella giustizia militare, fermo restando naturalmente l'obbligo che l'Amministrazione ha accettato, di trattenerli in servizio fino al compimento del limite di età del congedo assoluto. Con questo provvedimento gli ufficiali d'arma vengono equiparati in tutto a quelli della medesima categoria che già appartengono al Corpo in congedo della giustizia militare (trattamento economico che diviene per tutti quello dei funzionari di carriera a sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2397; limite di età per il collocamento in congedo assoluto che diviene per tutti quello di anni settanta - vedi circolare n. 834 in data 30 maggio 1955 della procura generale militare -; norme relative all'avanzamento, ecc.); e, per quanto concerne la investitura del grado si va incontro non solo al fatto di avere essi sempre esercitato funzioni correlative al loro grado militare se non anche superiori, ma anche al consentimento certo dell'Amministrazione, dappoichè questa, vigendo la indennità di toga, ha sempre loro corrisposto la indennità del grado civile corrispondente al grado militare da essi rivestito (cfr. circolare n. 34940 in data 8 ottobre 1952 della Direzione generale servizi amministrativi Ministero difesa-esercito).

Nè può questa immissione essere disturbata dalla carenza per alcuni di essi, di taluno dei requisiti previsti nella legge istitutiva del Corpo, perchè si tratta di ufficiali che per la maggior parte prestano questo servizio da 16-18 anni e che hanno subito, tutti, dal 1946 alla fine del 1950 (data di raggiungimento dell'attuale consistenza), come si è detto, una rigorosa, progressiva selezione che ha collaudato in essi capacità già elevate all'esercizio della funzione giurisdizionale;

2° la previsione di un trattamento di quiescenza che tenga conto di tutto il servizio militare comunque prestato, sia d'obbligo sia a domanda, così che resti eliminata anche ogni perplessità circa la pensionabilità del loro servizio giudiziario militare (perplessità tuttavia incumbenti presso gli organi applicativi e di controllo, sebbene il Ministero della difesa abbia ripetutamente dichiarato che questi

ufficiali sono stati immessi e trattieneuti nel detto servizio « di autorità » - cfr. circolare n. 0750144 in data 29 settembre 1948 della Direzione generale personale ufficiali del Ministero della difesa-esercito -); e l'applicazione a questi ufficiali degli stessi benefici previsti nella legislazione sui ruoli transitori, allo scopo di facilitarne lo sfollamento o di aiutarli a raggiungere il minimo di servizio pensionabile.

Nella proposta è anche preveduta la estensione del nuovo regolamento legislativo agli ufficiali che per la ingiustificata inerzia dell'Amministrazione sono già stati raggiunti, o lo saranno prima che esso entri in vigore, dai limiti di età per il collocamento in congedo assoluto previsti nella legge n. 113 del 10 aprile 1954 e sono stati e saranno collocati in congedo non ostante l'esplicito divieto dell'articolo 10 u. c. della legge n. 376 del 1951 e senza alcun trattamento di quiescenza!

Onorevoli Colleghi,

nel rispondere alla interrogazione 1192 del Senato, l'onorevole Ministro si è compiaciuto di comunicare altresì che l'Amministrazione avrebbe da tempo predisposto un disegno di legge volto ad agevolare la sistemazione di questi ufficiali dal punto di vista pensionistico. È chiaro che un siffatto progetto nè soddisferebbe l'intento della legge, anche per le gravi sperequazioni che lascierebbe sussistere fra gli ufficiali d'arma e quelli del Corpo in congedo della giustizia militare come già si è dimostrato, nè sembrerebbe destinato ad avere fortuna se dopo tanti anni di « opportuni contatti in corso » ancora non si sono armonizzati i punti di vista dei Ministeri interessati.

Ritiensi pertanto che la sorte di questi ufficiali non possa essere ulteriormente disattesa proprio mentre con sagge provvidenze si sistemano impiegati non di ruolo dello Stato pur di gran lunga meno qualificati!

Perciò non potrà non essere favorita dal vostro suffragio questa proposta di legge che tende da una parte a ristabilire l'ordine della legge e dall'altra ad assecondare la politica di giustizia e di perequazione sociale intrapresa dal Parlamento.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

In deroga alle norme relative ai requisiti per l'ammissione e per l'attribuzione dei gradi nel Corpo in congedo della giustizia militare e ad ogni altra disposizione contraria dei regi decreti 28 novembre 1935, n. 2397, ed 8 luglio 1937, n. 1825, e successive modificazioni, gli ufficiali di cui all'articolo 10 u. c. della legge 5 giugno 1951, n. 376, che alla data del 1° gennaio 1955 hanno prestato servizio negli uffici giudiziari militari per almeno cinque anni e che ancora non fanno parte del Corpo in congedo della giustizia militare, sono iscritti a domanda, a seconda della rispettiva età, nel ruolo ordinario o in quello di riserva della rispettiva categoria (magistrati o cancellieri) del Corpo in congedo della giustizia militare, con attribuzione di grado corrispondente a quello militare da essi rivestito all'atto della iscrizione e di anzianità corrispondente a quella del servizio prestato nella giustizia militare.

Essi e gli altri ufficiali di cui alla medesima legge che già appartengono al Corpo in congedo della giustizia militare continueranno a prestare servizio presso i tribunali militari come ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare fino al compimento dei limiti di età stabiliti nell'articolo 4 della legge 12 maggio 1942, n. 652.

## Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente che non potessero essere collocati negli organici del Corpo in congedo della giustizia militare per mancanza di posti nei rispettivi ruoli e gradi, saranno considerati in soprannumero per essere assorbiti nell'organico a mano a mano che si costituiranno vacanze, senza pregiudizio per il loro avanzamento.

## Art. 3.

Il servizio militare comunque prestato (d'obbligo o a domanda) e quello civile effettuato alle dipendenze dello Stato dagli ufficiali di cui all'articolo 1 saranno considerati validi a tutti gli effetti amministrativi, compreso il trattamento di quiescenza e per tutta la loro effettiva durata.

## Art. 4.

A favore di coloro che entro sei mesi dalla data di attuazione della presente legge chiederanno di essere collocati in congedo e di coloro che al raggiungimento del limite di età del ruolo di riserva non avranno ancora acquisito diritto a pensione, sarà liquidato il trattamento di quiescenza loro spettante a norma delle disposizioni vigenti e sarà inoltre conteggiato un aumento di cinque anni di servizio valutabile sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire quel diritto, sia per la liquidazione della pensione o della indennità per una volta sola. Tale aumento sarà elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o di partigiano combattente.

## Art. 5.

La domanda di cui all'articolo 1 dovrà essere presentata in carta legale al Ministero della difesa-esercito entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Coloro che non la presenteranno oppure che la presenteranno fuori del termine prescritto saranno ricollocati in congedo con il trattamento previsto nell'articolo 3.

## Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate anche agli ufficiali di cui all'articolo 10 u. c. della legge n. 376 del 5 giugno 1951 che prima della entrata in vigore della presente legge sono stati collocati in congedo assoluto in applicazione dell'articolo 65 della legge, n. 113, del 10 aprile 1954.